



Allegato alla delibera CC  
n° 130 del 30/10/2013



# COMUNE DI TARANTO

## **Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS)**

Agosto 2013

# Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS)

## INDICE

Art. 1 – Oggetto .....	2
Art. 2 – Definizioni .....	2
Art. 3 – Campo di applicazione e competenze .....	3
Art. 4 – Composizione e nomina.....	5
Art. 5 – Luogo delle riunioni.....	6
Art. 6 – Modalità di richiesta .....	6
Art. 7 – Convocazione .....	6
Art. 8 – Riunione .....	7
Art. 9 – Parere.....	7
Art. 10 – Verbale .....	7
Art. 11 – Controlli di cui all'art. 141 del Regolamento attuativo del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.....	8
Art. 12 – Allestimenti temporanei .....	8
Art. 13 – Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone .....	9
Art. 14 – Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone .....	9
Art. 15 – Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo .....	10
Art. 16 – Impianti fissi e allestimenti temporanei .....	10
Art. 17 – Entrata in vigore.....	10



*[Handwritten signature]*

## Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) ai sensi dell'art. 141 e seguenti del R.D. 06 maggio 1940 n. 635, "Regolamento del Testo Unico delle Leggi Di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/6/1931 n. 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311, e definisce le modalità operative della stessa ai fini del rilascio delle licenze previste agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).

## Art. 2 – Definizioni

1. Fermo restando il dettato normativo del D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento, si intende:
  - a) per luogo pubblico quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
  - b) per luogo aperto al pubblico quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
  - c) per luogo esposto al pubblico quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
  - d) per spettacoli quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
  - e) per trattenimenti quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
  - f) per manifestazioni temporanee le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato (90 GIORNI) nell'arco dell'anno solare, con un massimo di 24 eventi, qualora trattasi di trattenimenti danzanti o concerti musicali, con utilizzo di impianto di amplificazione, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività con l'impegno a rimuovere gli allestimenti ad ultimazione del complesso degli eventi;
  - g) per allestimenti temporanei le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
  - h) per locali l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
  - i) per spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
  - j) per parchi di divertimento i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
  - k) per parchi di divertimento permanenti quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.



### Art. 3 – Campo di applicazione e competenze

1. La CCVLPS esercita la propria attività riguardo a:
  - a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
  - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
  - c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
  - d) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
  - e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
  - f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
  - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
  - h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
  - i) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
  - j) luoghi all'aperto ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stationamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
  - k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
  - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
  - m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stationamento di spettatori;
  - n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stationamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone);
  - o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone).
  
2. Sono esclusi dal campo di attività della CCVLPS: luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo:
  - a) stationamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico (D.M. 19/8/1996) ed opportunamente certificate;
  - b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
  - c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
  - d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga l'attività di ballo e/o che l'intrattenimento - spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
  - e) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) dove il trattenimento non sia prevalente bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

- senza l'apprestamento di elementi supplementari (pedane, palchi, potenziamento di illuminazione) che lascino presupporre una attività di pubblico spettacolo;
- f) sagre e fiere e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
  - g) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - h) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
  - i) singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti Luna Park.
3. Prima dell'inizio della manifestazione dovrà essere presentata al Comune copia della documentazione inerente il corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché la dichiarazione di conformità "Norme per la sicurezza degli impianti" rilasciata dall'impresa che ha eseguito l'intervento e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.
4. Nel caso in cui, per ragioni organizzative, non sia possibile produrre tempestivamente tale documentazione, il dichiarante/organizzatore può avvalersi della facoltà di conservarla in loco per esibirla in sede di controllo da parte degli organi preposti.
5. La CCVLPS di cui agli artt. 141 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è competente, ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S., per la verifica della solidità e della sicurezza sui luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita, così come previsto dall'art. 142 del R.D. 635/1940, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
6. In particolare la Commissione Tecnica Comunale provvede a:
- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
  - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" e le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (L. 7 febbraio 1992 n. 150 e L. 9 dicembre 1998 n. 426);
  - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
  - f) ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940;
  - g) stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art. 3 del presente Regolamento, l'entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22/02/96 n. 261.



7. Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. di competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.
8. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2, del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, (firmata per presa visione anche dal committente), nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.
9. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate, nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

#### **Art. 4 – Composizione e nomina**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nominata dal Sindaco è così composta:
  - a) Sindaco o Dirigente delegato in qualità di presidente.
  - b) Comandante del Corpo di P.M. o suo delegato.
  - c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato.
  - d) Dirigente dell'ufficio tecnico Comunale o suo delegato.
  - e) Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato.
  - f) Esperto in elettrotecnica.
  - g) Rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo.
  - h) Rappresentante A.G.I.S.
2. La Commissione sarà integrata con un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche o alle caratteristiche del locale o impianto da verificare.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal suo supplente. Il supplente può partecipare a tutte le sedute, ma ha diritto di voto solo quando ricopre la carica di Presidente.
4. La Commissione rimane in carica per 3 anni e alla scadenza continua ad operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale.
5. La Giunta Comunale può stabilire compensi a favore dei componenti della Commissione.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente e le modalità e i termini per il pagamento delle stesse sono fissate con atto della Giunta Comunale.
7. Le spese di funzionamento della Commissione sono differenziate a seconda della tipologia di richiesta d'agibilità.



8. Le spese per il funzionamento della Commissione non sono dovute per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che sono organizzate dall'Amministrazione Comunale.
9. Il mancato versamento delle descritte spese, comporta la non effettuazione delle verifiche.

#### **Art. 5 – Luogo delle riunioni**

1. Le riunioni della Commissione si svolgono di norma presso la sede della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo del Comune di Taranto ed eventualmente nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 6 – Modalità di richiesta**

1. L'istanza di verifica da parte della Commissione, con allegata la documentazione tecnica firmata in originale da tecnico abilitato, deve essere indirizzata al Presidente della Commissione di Vigilanza del Comune di Taranto e deve essere presentata all'ufficio protocollo della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo, **almeno 15 giorni prima** della manifestazione o dell'evento oggetto di verifica.

#### **Art. 7 – Convocazione**

1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da inviare a cura del Segretario a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto.
2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.
3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, può essere inviato anche per via telematica.
4. Il richiedente il provvedimento finale, è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.
5. In via generale l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
6. Con la spedizione dell'ordine del giorno, l'intera documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio del segretario (c/o la Segreteria della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo), da parte di tutti i membri della Commissione.

MINISTERO

6  
A/M

### **Art. 8 – Riunione**

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti designati, salvo quanto previsto al successivo art. 9 comma 1.
2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
3. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali e/o di altri enti, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere.
4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
5. La Commissione effettua i sopralluoghi, tenendo conto anche delle esigenze relative alle manifestazioni occasionali.

### **Art. 9 – Parere**

1. Il parere della Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione e/o di sopralluogo deve essere redatto per iscritto e adottato con l'intervento di tutti i componenti.
2. Il parere può essere ugualmente espresso in caso di eventuale assenza dell'esperto aggregato, del rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo o del rappresentante AGIS. In caso di assoluto impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi della C.C.V.L.P.S. da parte del Comandante Provinciale dei VV.FF. o di un suo delegato, il medesimo delegherà a tale scopo un professionista iscritto negli elenchi di cui alla L. n. 818/84, facendo pervenire, in occasione della seduta, apposito mandato sottoscritto dalle parti.
3. La Commissione esprime parere in relazione ai singoli argomenti trattati all'Ordine del Giorno.
4. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere entro 10 giorni dalla presentazione della domanda corredata della documentazione prevista, salvo i casi di interruzione del termine da comunicare al richiedente, per anomalie riscontrate dalla segreteria della C.C.V.L.P.S. o, per approfondimenti che impediscono l'espressione del parere della stessa. In caso di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l'integrazione, la domanda è dichiarata irricevibile. Per le medesime esigenze la comunicazione di archiviazione del procedimento può essere immediatamente disposta dal Dirigente competente nel caso di manifestazioni che presentino caratteristiche tali da non assurgere a pubblico spettacolo o trattenimento.

### **Art. 10 – Verbale**

1. Di ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che contiene una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta. Nel verbale sono anche riportati:
  - a) I nomi dei componenti presenti;
  - b) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;



7




- d) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.
2. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente o dal suo supplente e da tutti i componenti presenti. Le relative decisioni sono comunicate all'interessato per iscritto (anche via fax o per posta elettronica).
  3. Copia del verbale è tempestivamente consegnata all'Ufficio comunale preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

### **Art. 11 – Controlli di cui all'art. 141 del Regolamento attuativo del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza**

1. Per i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141 comma 1, lettera e) del Regolamento del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, il Presidente, sentita la Commissione, delega alcuni componenti, scelti di volta in volta.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 bis, ultimo comma del regolamento del T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2 dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato), in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro 3 gg. dalla loro effettuazione con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, di cui al successivo punto 5), convoca la C.C.V.L.P.S. per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.
5. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per la determinazione del caso.

### **Art. 12 – Allestimenti temporanei**

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 4, salvo che la Commissione non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Provinciale o quella Comunale abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni; quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa congiuntamente, dal committente e dal tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

8. 

2. Il soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione, deve far pervenire, al segretario della Commissione, prima dell'inizio della manifestazione, la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e allestimenti installati, nonché le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti tecnologici realizzati.

**Art. 13 – Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

1. Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, l'esame progetto è demandato alla competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, mentre gli adempimenti relativi alle verifiche e agli accertamenti possono essere assolti da un professionista tecnico iscritto ad albo professionale degli ingegneri o all'albo degli Architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, il quale, con una relazione attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreti del Ministero dell'Interno 19/8/1996 e 18/3/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. La relazione deve essere redatta in originale e deve precisare che lo stesso tecnico ha constatato il rispetto della normativa vigente di cui sopra recandosi in loco ad allestimento ultimato per le opportune verifiche.
3. Il tecnico ed il committente devono inoltre dichiarare di detenere presso il proprio indirizzo legale eventuali progetti, collaudi, certificazioni, conformità, ecc. che si sia reso necessario redigere da parte di Enti, laboratori, professionisti autorizzati, indicando anche quali accorgimenti lo stesso tecnico abbia predisposto (in particolar modo per gli allestimenti temporanei) nel caso dell'insorgere di fenomeni atmosferici potenzialmente pericolosi e quant'altro necessario al fine del rispetto delle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
4. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi, l'esame progetto resta comunque demandato alla competenza della Commissione.

**Art. 14 – Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone**

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone dovrà essere presentata la domanda con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.
2. In caso di cambio di gestione ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

**Art. 15 – Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo**

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate che producono inquinamento acustico purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono presentare unitamente alla documentazione, relazione di impatto ambientale acustico a firma di tecnico abilitato.
2. Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali rispettare le prescrizioni di cui alla Legge Regionale nr. 3/2002 può essere richiesta autorizzazione in deroga al Sindaco.

**Art. 16 – Impianti fissi e allestimenti temporanei**

1. Sia per gli impianti fissi che per gli allestimenti temporanei, laddove necessario, il responsabile legale o l'organizzatore della manifestazione dovranno ottenere, con le dovute modalità del caso e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68/69 del T.U.L.P.S. e/o art.80 del medesimo, approvazione da parte del competente Ufficio ai sensi delle leggi urbanistiche e del regolamento edilizio vigenti.

**Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.